

NOTIZIARIO N. 22 – 15 NOVEMBRE 2019

AFFARI GENERALI

- ◆ CCIAA Ravenna: XXXIV° Concorso "Fedeltà al lavoro e progresso economico". pag. 3
- ◆ Comune di Ravenna : "Adotta un progetto sociale – ed. 2019". pag.16

FISCALE

-  **Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza: dal 16 dicembre 2019 Revisore obbligatorio per molte società – Legge 155/2017 e D.Lgs 14/2019.** pag.19
- ◆ Le novità del "Decreto collegato alla Finanziaria 2020". pag.21

FORMAZIONE

sviluppo pmi

-  **Fondimpresa - Fondirigenti: utilizzo risorse accantonate in scadenza al 31 dicembre 2019.** pag.28
-  **Fondimpresa – Avviso 1/2019: fino a € 100.000 per formazione a sostegno dell'innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.** pag.29

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Beneficiari del «Reddito di cittadinanza» e loro assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato: istruzioni per l'esonero contributivo e rilascio del modulo di domanda. pag.31
- ◆ «*Collaborazioni organizzate dal committente*»: modificata la definizione normativa che le riconduce alla disciplina del lavoro subordinato. pag.39
- ◆ Contratto a tempo determinato e rinnovi post 13 luglio 2018: chiarimenti INPS sulla compilazione del flusso Uniemens se il loro numero è "estremamente elevato". pag.41
- ◆ Datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali: nuovo "Cruscotto Cig e Fondi". pag.42
- ◆ Settore edilizia: confermata anche nel 2019 la riduzione dei contributi dell'11,50 %. pag.43
- ◆ INAIL: aggiornate alcune "tabelle tipologiche" usate per effettuare gli adempimenti telematici. pag.44
- ◆ Iscritti alla Gestione separata INPS: ampliate le tutele in caso di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità/parentale. pag.45
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di settembre 2019. pag.46

OGGETTO: CCIAA RAVENNA
XXXIV° CONCORSO “FEDELTA’ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO”

La Giunta della Camera di Commercio di Ravenna con delibera n. 124 del 18 ottobre u.s. ha approvato il bando relativo al XXXIV° concorso “Fedeltà al lavoro e Progresso Economico” allegato di seguito con la modulistica per la presentazione delle domande che dovranno pervenire alla CCIAA entro il 31 gennaio 2020.

Il bando e la modulistica sono scaricabili anche cliccando sul link:

<https://www.ra.camcom.gov.it/notizie-comunicati-bandi-concorsi/fedelta-al-lavoro-e-progresso-economico>

Per chiarimenti e informazioni contattare l’Ufficio Promozione e Comunicazione della CCIAA di Ravenna (Dott. Danilo Zoli 0544/481425 - Alessandra Del Sordo 0544/481489).



Allegato A) alla Delibera di Giunta n.124 del 18.10.2019

BANDO
PER IL XXXIV CONCORSO
"FEDELTA' AL LAVORO E
PROGRESSO ECONOMICO"
E
X EDIZIONE "PREMIO TEODORICO"

Anno 2019

**BANDO 2019
PER IL XXXIV CONCORSO
"FEDELTA' AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO"
E X EDIZIONE "PREMIO TEODORICO"**

Art. 1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna bandisce il Concorso per l'assegnazione di n. **35 medaglie d'oro per il Concorso "Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico"**

Art. 2

1) Fedeltà al lavoro - n. 8 medaglie a favore di:

- lavoratori dipendenti in attività presso aziende operanti nei diversi settori che abbiano raggiunto una anzianità contributiva di almeno 40 anni, raggiungendo adeguati livelli di qualificazione professionale, (con un minimo di 25 anni ininterrotti presso la stessa azienda iscritta al Registro Imprese di Ravenna);
- lavoratori dipendenti di aziende operanti nei diversi settori già collocati a riposo da non oltre la data del 30 aprile 2017 fino al 30 settembre 2019 che abbiano raggiunto anzianità contributiva di almeno 40 anni, raggiungendo adeguati livelli di qualificazione professionale (con un minimo di 25 anni ininterrotti presso la stessa azienda iscritta al Registro Imprese di Ravenna)
- dipendenti della Camera di Commercio di Ravenna in servizio o già collocati a riposo da non oltre la data del 30 aprile 2017 fino al 30 settembre 2019 che abbiano raggiunto una anzianità contributiva di almeno 40 anni (di cui almeno 25 di servizio nelle Camere di Commercio).

2) Progresso economico – n. 25 medaglie a favore di:

- aziende operanti nei diversi settori che abbiano almeno 30 anni di ininterrotta ed effettiva attività;
- aziende cessate da non oltre la data del 30 aprile 2017 fino al 30 settembre 2019 e con almeno 30 anni di ininterrotta ed effettiva attività.

3) Responsabilità sociale d'impresa e certificazione ambientale - n. 2 medaglie a favore di:

- imprese operanti nei diversi settori con non meno di 10 anni di attività che abbiano conseguito certificazioni di tipo sociale quali la SA8000 o la ISO26000, che abbiano depositato il bilancio sociale o che abbiano ottenuto certificazioni ambientali da registrazione EMAS e/o ISO 14001.

I requisiti minimi di anzianità di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere maturati per lavoratori ed imprese al 30 settembre 2019

Le imprese richiedenti il premio devono avere nella provincia di Ravenna la loro sede legale o in caso di trasferimento almeno una unità locale attiva in provincia di Ravenna.

Sono computate, altresì, come servizio utile, le eventuali interruzioni per comprovata malattia o per adempimento degli obblighi militari.

L'anzianità delle imprese sarà calcolata comprendendo anche i periodi di trasferimento della sede legale in altra provincia a condizione che sia attiva una Unità Locale in provincia di Ravenna.

E' ammessa la continuità se si tratta di parenti subentrati nella titolarità dell'impresa anche nel caso di trasformazione dell'azienda in società di persone o società di capitali.

Non possono partecipare i soggetti che siano stati premiati in precedenza per analogo riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio.

Il premio non può essere conferito alla memoria ed alle associazioni di categoria o loro società di servizio che possono essere rappresentate nel consiglio camerale.

Le graduatorie sono redatte con priorità ai maggiori requisiti di anzianità sopra definiti

Art. 3

Le domande devono essere presentate dai soggetti interessati utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.ra.camcom.gov.it ed alla stessa dovranno essere allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal lavoratore o pensionato, attestante luogo, data di nascita e cittadinanza, assenza o meno di condanne penali e di carichi pendenti;
- b) per i lavoratori il curriculum europeo ed una breve relazione del datore di lavoro, firmata dallo stesso, sull'attività svolta dal lavoratore comprovante la qualifica professionale e la durata e se, relativa ad un pensionato, la data di cessazione e che il rapporto di lavoro non è mai stato interrotto per cause imputabili al lavoratore;
- c) per le attività precedentemente svolte presso altre ditte va, altresì, allegata apposita dichiarazione dei datori di lavoro da cui risultino evidenziati i periodi lavorativi. Tale ultima documentazione, comunque, potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- d) documentazione INPS attestante l'anzianità contributiva (per i lavoratori dipendenti);
- e) per le imprese in genere dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti l'anzianità, oltre ad una breve relazione sull'attività svolta, firmata dal titolare o da chi per esso, e l'assenza o meno di condanne penali e di carichi pendenti.

Per le imprese in attività, deve sussistere regolare iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale.

E' facoltativa la presentazione di ogni altro documento che possa meglio informare la Commissione.

La Camera di Commercio acquisirà d'ufficio il certificato del Casellario Giudiziale, ai sensi dell'art. 688 del C.P.C.

Si ritengono cause ostative all'assegnazione del premio, indipendentemente dal periodo in cui sono state pronunciate:

- la dichiarazione di fallimento (in assenza di riabilitazione);
- le condanne per reati penalmente perseguiti (ove non sia intervenuta la riabilitazione e/o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

La Camera di Commercio, inoltre, si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte o di acquisire altre informazioni utili all'istruttoria della domanda.

I dati personali dei candidati saranno trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018

Art. 4

Le domande dovranno essere presentate o a mano all'ufficio Promozione e comunicazione della Camera di Commercio di Ravenna - Viale L. Farini n. 14, 48121 Ravenna, o inviate per posta elettronica certificata alla seguente casella di posta elettronica certificata:

promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it a partire **dall'1 novembre al 31 gennaio 2020**

Art. 5

Le domande saranno esaminate da una Commissione nominata dalla Giunta camerale e composta da:

- Presidente della Camera di Commercio o componente di Giunta delegato;
- Segretario Generale della Camera di Commercio di Ravenna
- 4 rappresentanti segnalati dalle Associazioni di categoria dell'Industria, Commercio, Artigianato e Agricoltura;
- 1 rappresentante dei lavoratori segnalato dalle OO.SS.;

La Commissione decide sulla ammissibilità delle domande e propone la graduatoria delle stesse alla Giunta camerale, formulata sulla base dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del bando.

Art. 6

La Camera di Commercio assegna il "Premio Teodorico" da destinare a personalità che si sono particolarmente distinte nel mondo dell'**economia**, del **lavoro**, della **cultura e della attività sociale** svolta nell'ambito della comunità provinciale ravennate.

Il premio o i premi destinati alle diverse categorie di merito sopra indicate sono assegnati ad insindacabile giudizio della Giunta camerale e consisterà in una medaglia d'oro con incisione raffigurante il Mausoleo di Teodorico, accompagnata da una pergamena.

Art. 7

La Giunta Camerale assegna, i premi del Concorso Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico tenuto conto della graduatoria di merito proposta dalla Commissione di esame di cui all'art. 5. e può redistribuire i premi alle diverse categorie di cui all'art. 2 sia per carenza di domande sia per mancanza dei requisiti richiesti.

Oltre ai riconoscimenti previsti dal presente bando, potranno essere assegnati dalla Giunta premi o menzioni speciali per imprenditori e lavoratori che abbiano ottenuto risultati significativi nella gestione d'impresa o che si siano distinti per particolari meriti.

La premiazione avrà luogo nel corso di una cerimonia pubblica con l'invito di autorità locali e/o nazionali.

Domanda di partecipazione al XXXIV Concorso "Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico"



Camera di Commercio
Ravenna

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
Viale Farini n. 14
48121 RAVENNA (RA)

Modello 1- domanda impresa

- PROGRESSO ECONOMICO

**- RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA
E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE**

Il/la sottoscritto/a

in qualità di:

presa visione del bando del **XXXIV Concorso "Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico"** approvato con delibera della Giunta camerale n.124 del 18 ottobre 2019

chiede di poter partecipare

▼ *(barrare una delle due caselle)*

- Progresso Economico (art. 2 punto 2)
- Responsabilità sociale di impresa e certificazione ambientale (art. 2 punto 3)

Dati dell'impresa ▼

Denominazione dell'impresa e Legale Rappresentante

con sede in Via

o in caso di trasferimento unità locale in provincia di Ravenna (se la sede è fuori Provincia)

Via

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Posta Elettronica

data inizio attività se cessata l'attività indicare la data (non anteriore al 30/4/2017)

tipo attività

Allegati :

- dichiarazione sostitutiva attestante l'anzianità ed esauriente relazione dell'attività svolta firmata dal titolare;
- dichiarazione sostitutiva Modello 2;
- altro:

E' facoltativa la presentazione di ogni altro documento che possa meglio informare la Commissione.

Luogo e data

(**) (firma per esteso e leggibile)

(**) La domanda, con allegata fotocopia di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità, deve essere **inviata entro il 31 gennaio 2020**.

La domanda può essere:

- inviata a mezzo posta elettronica certificata alla seguente casella di posta elettronica certificata: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it;
- presentata a mano all'Ufficio promozione e comunicazione della Camera di Commercio di Ravenna;

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e in conformità al [D.Lgs. 196/2003](#) come modificato dal D.Lgs.101/2018 i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto ai benefici del presente bando.

Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente autorizzati; I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del Regolamento i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento, proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono quelle stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in Viale Farini 14, 48121 Ravenna (C.F. e Partita Iva 00361270390). I riferimenti e le modalità di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati personali sono reperibili sul sito della Camera di commercio all'indirizzo www.ra.camcom.gov.it/privacy

Domanda di partecipazione al XXXIV Concorso "Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico"Camera di Commercio
RavennaSpett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
Viale Farini n. 14
48121 RAVENNA (RA)**Modello 1 Domanda lavoratori dipendenti****FEDELTA' AL LAVORO**Il/la sottoscritto/a in qualità di (riservato ai segnalanti)

presa visione del bando del XXXIV Concorso "Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico"

 chiede di poter partecipare segnala la/il signor/a **SEZIONE FEDELTA' AL LAVORO (dati del lavoratore)**Nome e Cognome Nato a Prov. () il residente a Prov. Via n. Posta elettronica telefono data inizio lavoro in caso di lavoratori collocati a riposo non prima del 30/04/2017 indicare la data

Allegati

- dichiarazione sostitutiva **Modello 2**
- **Curriculum "europeo"** ove siano indicati i periodi di impiego e le mansioni svolte
- **Relazione dettagliata sull'attività svolta** (firmata dal datore di lavoro) nella quale si attesti il periodo lavorativo di **almeno 25 anni** consecutivi presso la stessa azienda iscritta al Registro Imprese di Ravenna (art. 2 del bando).
- **documentazione INPS attestante l'anzianità contributiva di almeno 40 anni**

Luogo e data

(**) (firma per esteso e leggibile)

(**) La domanda, con allegata fotocopia di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità, deve essere **inviata entro il 31 gennaio 2020**.

La domanda può essere:

- inviata a mezzo posta elettronica certificata alla seguente casella di posta elettronica certificata: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it;
- presentata a mano all'Ufficio promozione e comunicazione della Camera di Commercio di Ravenna;

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e in conformità al [D.L.gs. 196/2003](#) come modificato dal D.Lgs.101/2018 i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto ai benefici del presente bando.

Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente autorizzati; I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del Regolamento i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento, proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono quelle stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in Viale Farini 14, 48121 Ravenna (C.F. e Partita Iva 00361270390). I riferimenti e le modalità di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati personali sono reperibili sul sito della Camera di commercio all'indirizzo www.ra.camcom.gov.it/privacy

Allegato alla domanda di partecipazione del XXXIV “Concorso Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)**



Camera di Commercio
Ravenna

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
Viale Farini n. 14
48121 RAVENNA (RA)

Modello 2 Dichiarazione

Il/la sottoscritto/a

Nato a Prov.() il residente a

Prov. Via n.

Posta elettronica telefono

RISERVATO ALLE IMPRESE

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa con

con sede in Via

o unità locale in provincia di Ravenna (se la sede è fuori Provincia) Via

Codice Fiscale Partita IVA

Tel Posta Elettronica

in relazione alla documentazione prevista dal bando per la partecipazione al concorso in oggetto ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere in possesso della cittadinanza ;

(per le imprese) di essere in regola col pagamento del diritto annuale;

(per le imprese) di essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi;

(per le imprese) di non avere redditi in contestazione con l'Amministrazione finanziaria, per quanto concerne il pagamento di imposte o tasse in ordine al carico tributario, ovvero dichiara quanto segue:

- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero dichiara quanto segue:

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere stato premiato in precedenza per analogo riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio.

Luogo e data

(**) (firma per esteso e leggibile)

(**) Allegare fotocopia di documento di identità (o eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità,

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e in conformità al [D.L.gs. 196/2003](#) come modificato dal D.L.gs.101/2018 i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto ai benefici del presente bando.

Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente autorizzati; I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del Regolamento i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento, proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono quelle stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in Viale Farini 14, 48121 Ravenna (C.F. e Partita Iva 00361270390). I riferimenti e le modalità di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati personali sono reperibili sul sito della Camera di commercio all'indirizzo www.ra.camcom.gov.it/privacy

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]
Indirizzo [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita [Giorno, mese, anno]

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[Indicare la madrelingua]

ALTRE LINGUA

[Indicare la lingua]

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]

ALLEGATI

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]

OGGETTO: **COMUNE DI RAVENNA**
“ADOTTA UN PROGETTO SOCIALE – ED. 2019”

Segnaliamo alle aziende interessate un importante progetto voluto dal Comune di Ravenna dal titolo:

**"ADOTTA UN PROGETTO SOCIALE, DIVENTA UN'AZIENDA SOLIDALE
EDIZIONE 2019".**

Il progetto, avviato da tempo dall'Amministrazione Comunale di Ravenna, ha sempre ottenuto un grande successo e negli anni ha visto aumentare il numero di Aziende interessate alle "adozioni".

Sul sito del Comune di Ravenna potrete trovare tutte le informazioni relative alle precedenti edizioni, qualora vogliate comprenderne meglio i contenuti.

In allegato troverete la lettera di presentazione del progetto a firma dell'Assessore alle attività produttive Massimo Cameliani unitamente all'elenco dei progetti sociali in ordine alfabetico.

Poiché in esse sono contenuti tutti i contatti e relativi dettagli dei progetti messi in adozione, consigliamo di visionare le schede dei singoli progetti (e gli allegati) alla pagina:

<http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Volontariato-politiche-di-genere-e-diritti-degli-animali/Volontariato/Notizie/Adotta-un-progetto-sociale-diventa-un-azienda-solidale-Edizione-2019>

Infine, per comunicare la vostra eventuale intenzione di "adozione" di uno o più progetti, vi chiediamo di utilizzare esclusivamente il presente indirizzo email: staffsociale@comune.ra.it

ENTRO E NON OLTRE IL 29 NOVEMBRE 2019



Comune di Ravenna

COMUNE DI RAVENNA

Ravenna, 23 Ottobre 2019

Alle Associazioni di categoria, Aziende,
Istituti di Credito, Imprese, Consorzi e
Fondazioni in indirizzo, e Enti di
Formazione

INVIO TRAMITE E-MAIL

OGGETTO: **ADOTTA UN PROGETTO SOCIALE, DIVENTA UN'AZIENDA SOLIDALE EDIZIONE 2019**

Come oramai prassi, anche per il 2019 l'Amministrazione Comunale promuove il progetto **"Adotta un progetto sociale, diventa un'azienda solidale"**, giunto oramai alla sua nona edizione, con lo scopo di mettere in rete e valorizzare i tanti progetti ed idee del Volontariato, con il mondo delle imprese.

A tutti Voi in indirizzo inviamo quindi l'elenco dei Progetti pervenuti, suddivisi per Area Tematica, con una breve sintesi.

Tali progetti, importanti per la crescita sociale e culturale della città, potrebbero essere realizzati grazie ad un Vostro **contributo economico**.

Lo scorso anno le adesioni, sia nel numero di Associazioni che in quello di Aziende, sono state davvero numerose, una edizione da record nonostante il periodo di difficoltà economiche come quello attuale.

Complessivamente, nelle sette edizioni precedenti (dal 2011), sono stati "adottati" 163 progetti, con un contributo complessivo di oltre 300mila euro.

Anche in questa edizione i progetti che troverete potranno essere "adottati" in modo complessivo, oppure in parte, con piccoli contributi ugualmente utili e significativi.

Ci rivolgiamo quindi a tutti Voi, già così coinvolti e presenti nelle azioni di solidarietà e sostegno della nostra Comunità, affinché possiate decidere di investire concretamente su uno o più di questi progetti, di seguirne lo sviluppo coinvolgendo anche i Vostri dipendenti, essi stessi lavoratori e produttori di ricchezza economica.



EMAS

Comune di Ravenna

Staff del Simpat

Piazza del Popolo, 1 – Ravenna

Tel. 0544/482091 – 0544/482336 email staffsociale@comune.ra.it



COMUNE DI RAVENNA

Comune di Ravenna

NOTE OPERATIVE:

Le Associazioni di Volontariato e di promozione sociale, ricreative, sportive ecc, ma anche Istituzioni culturali pubbliche e private, Enti di formazione, Consorzi ecc. hanno inviato progetti "mettere in adozione".

I progetti sono stati sintetizzati in un documento che alleghiamo a questa mail, in ordine alfabetico.

Alla pagina: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Volontariato-politiche-di-genere-e-diritti-degli-animali/Volontariato/Notizie/Adotta-un-progetto-sociale-diventa-un-azienda-solidale-Edizione-2019>

troverete **TUTTE LE SCHEDE COMPLETE**, con la descrizione, i costi di realizzazione, i referenti per Associazione, ed altre informazioni utili.

RICORDIAMO CHE OGNI ACCORDO, MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECC, AVVERRA' ESCLUSIVAMENTE FRA AZIENDE E ASSOCIAZIONI. Il nostro ruolo è semplicemente quello di raccogliere le Vostre adesioni, e comunicarle alle Associazioni.

Avete tempo fino a **VENERDI' 29 NOVEMBRE 2019** per comunicarci l'intenzione di "adottare" uno o più progetti, o anche solo per contribuire in parte "adottando" quelli che in sintesi definiremo "MODULI".

Le Aziende che effettueranno una donazione, e le relative Associazioni "adottate", si incontreranno in una cerimonia pubblica, che si terrà indicativamente **VENERDI' 13 DICEMBRE alle ore 17.00** ove le Aziende adottanti riceveranno un Attestato, come riconoscimento simbolico del loro impegno.

LE EVENTUALI RICHIESTE DI ADOZIONE POSSONO ESSERE SEGNALATE VIA MAIL AL SOLO INDIRIZZO EMAIL:

staffsociale@comune.ra.it

e/o anticipate telefonicamente al numero 0544/482336 (Elena -Staff Sindaco)

RingraziandoVi per la collaborazione, restiamo a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, e nel chiederVi infine di **DIFFONDERE QUANTO POSSIBILE QUESTA INIZIATIVA FRA I VOSTRI ASSOCIATI, FILIALI, AZIENDE ecc. Porgiamo i nostri più**

Sinceri Saluti



EMAS

Comune di Ravenna

Staff del Sindaco

Piazza del Popolo, 1 – Ravenna

Tel. 0544/482091 – 0544/482336 email staffsociale@comune.ra.it

L'Assessore allo sviluppo economico

Massimo Cameliani

OGGETTO: **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
DAL 16 DICEMBRE 2019 REVISORE OBBLIGATORIO PER MOLTE
SOCIETÀ – LEGGE 155/2017 E D.LGS 14/2019**

La nomina del collegio sindacale o del revisore è uno tra i primi adempimenti ai quali sono tenute le società che, attualmente prive dell'organo di controllo, hanno superato specifici parametri stabiliti dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza.

<p style="text-align: center;">LA PREVENZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA L'ALLERTA E L'ORGANO DI CONTROLLO</p>
--

Tra gli obiettivi che hanno portato all'introduzione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza c'è la volontà di adottare in Italia **un sistema di allerta**, allo scopo di intercettare sintomi di difficoltà con la finalità di prevenire le crisi d'impresa e conservare la continuità aziendale delle stesse, in modo particolare riguardo alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del sistema economico italiano.

In questo contesto rientra l'**obbligo che dal 16 dicembre 2019** (nove mesi dal 16 marzo, data di entrata in vigore del nuovo articolo 2477 del Codice civile) amplia l'onere di **nominare l'organo di controllo**: collegio sindacale, sindaco unico o revisore, in capo a numerose società esonerate fino a tale data.

Nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza viene assegnato un **ruolo cruciale** all'organo di controllo che, in aggiunta alle ordinarie attività di controllo e revisione, sarà chiamato anche a **verificare che l'organo amministrativo** valuti costantemente, assumendo le conseguenti eventuali idonee iniziative:

- l'adeguatezza **dell'assetto organizzativo dell'impresa**;
- l'esistenza **dell'equilibrio economico finanziario**;
- il prevedibile **andamento della gestione**.

Sulla base di queste informazioni, se vengono rilevate criticità, l'organo di controllo è tenuto a **segnalare** tempestivamente **all'organo amministrativo** l'esistenza di fondati **indizi di crisi per la società**.

A fronte di tali segnalazioni, qualora gli indizi di crisi sussistano realmente, gli amministratori saranno tenuti in tempi ristretti ad adottare le misure adeguate a **superare lo stato di crisi** e a darne conto all'organo di controllo,

In mancanza di queste iniziative, l'organo di controllo sarà tenuto ad informare l'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa, la cui attivazione presso le Camere di Commercio avrà decorrenza dal 14 agosto 2020, data di entrata in vigore in via definitiva del Codice della crisi e dell'insolvenza), fornendo ogni elemento utile **per le relative valutazioni**, anche in deroga ai doveri di segretezza imposti dal Codice civile.

Tale Organismo, composto da professionisti esperti nel settore delle crisi di impresa, sarà chiamato ad individuare la possibile soluzione per risolvere la situazione nella quale si trova la società senza il coinvolgimento diretto degli organi giudiziari.

<p style="text-align: center;">LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO MODALITA' E CONSEGUENZE DELL'OMMISSIONE</p>
--

In anticipo rispetto all'entrata in vigore del DLgs 14/2019, **entro il 16 dicembre 2019** numerose società (in prevalenza Srl e cooperative) dovranno dotarsi dell'organo di controllo, se risulta superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:

- a) **4 milioni** di euro del totale dell'**attivo** di bilancio;
- b) **4 milioni** di euro delle **vendite** e delle **prestazioni**;
- c) **20 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio.

Per adempiere a tale obbligo, le società interessate dovranno tempestivamente convocare apposita **assemblea** e provvedere alla nomina del collegio sindacale, del sindaco unico o del revisore, selezionando l'incaricato, o gli incaricati, tra gli iscritti **all'Albo dei Revisori Legali**.

La nomina dovrà, poi, essere **depositata entro i termini** di legge al **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio dove è iscritta la società.

In caso di omissione da parte della società, l'organo di controllo sarà nominato dal **Tribunale**, su richiesta di ogni interessato o su (obbligatoria) segnalazione del **conservatore del registro delle imprese**.

È prevedibile che, per evitare potenziali azioni di responsabilità nei loro confronti, i referenti degli uffici del registro delle imprese saranno sensibilizzati ad **attivare verifiche** per la **tempestiva segnalazione al Tribunale** della mancata nomina dell'organo di controllo, con conseguente attivazione del Tribunale.

Come è ovvio, in questo caso, a differenza delle possibilità esistenti in occasione della nomina spontanea da parte della società, la **scelta dei componenti dell'organo di controllo** spetterà al competente Tribunale, in completa autonomia.

A seguito di tale segnalazione al Tribunale, potrebbe trovare applicazione l'art. **2630 del codice civile**, contenuto nel Titolo XI dove si tratta delle **disposizioni penali in materia di società e consorzi**, in base al quale la **Procura della Repubblica** potrà attivare provvedimenti nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge e per le funzioni rivestite in una società, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: LE NOVITÀ DEL “DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 27.10.2019, il DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”.

Nell’ambito di tale Decreto sono contenute una serie di disposizioni di seguito sintetizzate.

ACCOLLO DEBITO DI IMPOSTA E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

In caso di accollo del debito di imposta altrui è previsto che l’accollante deve **procedere al pagamento senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti tributari o previdenziali**. I versamenti eseguiti in violazione di tale divieto **si considerano come non avvenuti** (sono applicabili le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97).

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

È **esclusa la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione**, in caso di notifica dall’Agenzia delle Entrate di un provvedimento di:

- **cessazione della partita IVA;**
- **esclusione della partita IVA** dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES).

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni.

In particolare, è previsto che, per i **crediti maturati dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

Di conseguenza, anche per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive / IRAP**, per **importi superiori a € 5.000 annui**, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito;
- **decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione;**
- **presentazione del mod. F24** tramite i **servizi telematici** dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 **non può più** essere utilizzato in compensazione **dall’1 gennaio successivo**, ma solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020, il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020. È evidente che ciò si traduce per il

contribuente in un ritardo ed un allungamento nell'utilizzo dei crediti tributari maturati con conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all'Erario.

Attività di controllo

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo.

È previsto che, entro il predetto termine di 30 giorni, qualora a seguito di tale attività di controllo, **i crediti indicati nel mod. F24, si rivelino non utilizzabili:**

- l'Agenzia comunichi la **mancata esecuzione del mod. F24** al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è **applicata la sanzione pari a € 1.000 per ciascun mod. F24** non eseguito. Non è applicabile il c.d. "cumulo giuridico".

Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati o valutati erroneamente dalla stessa.

Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i mod. F24 **presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.**

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI

Con l'intento di tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell'esecuzione di opere / servizi, è disposto che **il committente** (sostituto d'imposta) **che affida** ad un'impresa l'esecuzione di un'opera / servizio sarà tenuto al **versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera / servizio.**

L'obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato** nell'esecuzione dell'opera / servizio affidato.

In tale contesto il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall'omesso / tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero sia quella dovuta dal committente all'impresa affidataria per l'opera o il servizio reso.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici **versano al committente** l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

- **almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;**
- su uno **specifico c/c** comunicato dal committente all'impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all'impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 **in sostituzione e a nome del soggetto che ha effettuato le ritenute:**

- riportando il **codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;**
- **senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.**

In aggiunta alla "provvista" dei fondi, al committente devono essere **trasmessi tramite PEC**, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- **l'elenco nominativo di tutti i lavoratori** (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera / servizio, con il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun soggetto, **l'ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle **ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del

lavoratore, con **separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;**

- **i dati utili alla compilazione del mod. F24** per l'effettuazione dei versamenti;
- **i dati identificativi del bonifico.**

L'impresa appaltatrice / affidataria che abbia **maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente** può richiedere di **compensare quanto necessario per il versamento** in esame con il credito a proprio favore.

Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, qualora **non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti o non abbiano richiesto allo stesso** di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:

- **la corretta determinazione delle ritenute;**
- **la corretta esecuzione delle ritenute;**
- **il versamento, senza possibilità di compensazione.**

I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici:

- **entro il limite** della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici / affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
- **integralmente** nel caso in cui **non abbiano comunicato** all'impresa appaltatrice / affidataria **gli estremi del c/c su cui versare la provvista** o abbiano **eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie / appaltatrici / subappaltatrici inadempienti.**

Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:

- **non trasmettano i dati richiesti;**
- **non versino la provvista** per effettuare i versamenti;
- **non richiedano al committente di compensare** quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero richiedano di **compensare con crediti inesistenti / non esigibili;**

il committente **deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice/affidataria **vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.**

Qualora il committente, entro 90 giorni dalla scadenza, riceva dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici il versamento della provvista/richiesta di compensazione nonché i dati richiesti, lo stesso procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici **entro 5 giorni.**

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono **effettuare direttamente il versamento delle ritenute** comunicando al **committente tale opzione** entro la data prevista per la provvista ed **allegando una certificazione**, ossia una sorta di "DURC fiscale" (le cui modalità di rilascio / riscontro saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

- **risultino in attività da almeno 5 anni** ovvero **abbiano eseguito nei 2 anni precedenti** complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un **importo superiore a € 2 milioni;**

- **non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Infine, le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici **non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori**, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

È esteso il reverse charge alle *“prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”***.

Tale disposizione **non è applicabile** alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

È previsto che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**.

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

È ora previsto che, **a decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri *“esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso” un registratore telematico.*

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare**, nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli **interessi**.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE

È prevista la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

- € **2.000** a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € **1.000** a decorrere dall'1.1.2022.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate possono **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- il **contribuente** comunichi il proprio codice fiscale all'esercente;
- l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

È previsto che i **premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale**.

È prevista la **sanzione da € 100 a € 500 in capo all'esercente** che al momento dell'acquisto:

- **rifiuti** il codice fiscale del contribuente;
- **non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione**.

CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI

Le Pubbliche amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

È previsto che tale piattaforma può essere **utilizzata** anche per **facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati**, quali, ad esempio, la **fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri**.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È previsto un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**.

In particolare, il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali **a decorrere dall'1.7.2020**;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa

Si evidenzia che l'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO

L'art. 15, comma 4, DL n. 179/2012 dispone, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di **accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito**, prevedendo una specifica sanzione in merito.

RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO "ROTTAMAZIONE-TER"

È stato **prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019** il termine di pagamento dell'**unica soluzione / prima rata** delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione-ter" relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell'istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.

La **proroga** riguarda, in particolare, coloro che hanno **aderito alla definizione tramite presentazione** del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D **entro il 30.4.2019** ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

Definizione agevolata	Versamento		
	Modalità	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	16 rate successive	A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)	
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis con pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)	
Soggetti che hanno aderito rottamazione-bis senza pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 (2020 e 2021)	
Soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)	

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO

È previsto, **per il 2019 e il 2020, un contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandono"** (seggolini auto per bambini). In particolare, per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un **contributo pari a € 30**, fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA

A decorrere dal 27.10.2019, a favore degli **esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA** (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), gli **acconti IRPEF / IRES / IRAP e sostitutive varie vanno versati in 2 rate di pari importo (50%)**. La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti.

Per gli acconti **2019** considerato **quanto già versato con la prima rata (40%)** la somma dovuta sarà complessivamente pari al **90%** delle imposte dovute per il 2018 (40% prima rata + 50% seconda rata).

Per questi contribuenti, perciò, nel 2019 ci sarà una riduzione degli acconti dovuti in occasione del pagamento della seconda rata (si pagherà il 50% delle imposte dovute per il 2018 e non più il 60%).

La riduzione potrebbe essere estesa ai contribuenti in regime forfettario, ma (per ora) non sembra applicabile ai restanti contribuenti (no ISA).

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **FONDIMPRESA - FONDIRIGENTI**
UTILIZZO RISORSE ACCANTONATE IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2019

Approssimandosi la scadenza del 31 dicembre, segnaliamo alle Aziende aderenti a **Fondimpresa** e a **Fondirigenti** che i Regolamenti dei due Fondi, autorizzati dal Ministero del Lavoro, prevedono che **le risorse in scadenza al secondo anno successivo a quello di accumulo** vengano **prelevate** dal “Conto formazione” aziendale e non saranno più nella disponibilità diretta dell’Azienda.

Rammentiamo che i Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano quei piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali, che le imprese in forma singola o associata intendono realizzare per i propri dipendenti.

Pertanto invitiamo le aziende aderenti ai due Fondi **a prendere visione delle risorse in scadenza** al 31 dicembre prossimo, al fine di poter presentare, entro tale data, un piano formativo che possa rispondere ai fabbisogni di formazione aziendale da realizzare nel 2020.

Sviluppo PMI è a disposizione di tutte le aziende che necessitino di **supporto** nell’analisi dei fabbisogni, nella pianificazione dell’attività formativa, nella progettazione, gestione e rendicontazione delle attività.

Per info:

- Dott.ssa Silvia Baldini (sbaldini@sviluppopmi.com , tel 0544 280280- sede di Ravenna, via Maestri del Lavoro 42f);
- Dott.ssa Valentina Balzano (vbalzano@sviluppopmi.com , tel. 0547 1871005- sede di Cesena, via Cerchia di San Giorgio 145).

OGGETTO: **FONDIMPRESA – AVVISO 1/2019**
FINO A € 100.000 PER FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE
DIGITALE E/O TECNOLOGICA DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO

COSA FINANZIA

Progetti di **innovazione digitale e/o tecnologica** che comportino l'introduzione di nuovi prodotti e/o processi, o un notevole miglioramento di quelli esistenti.

Sono ammissibili i processi di miglioramento tecnologico, inclusi cambiamenti nelle attrezzature, nelle tecniche, nei software.

CHI PUO' PARTECIPARE

Aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione del progetto, in possesso delle credenziali per accedere all'area riservata, con l'esclusione di quelle che hanno beneficiato di contributi sull'Avviso 4/2018.

Aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione del progetto riunite in Consorzi e ATI.

In caso di Piano che coinvolge **un'unica impresa** questa può essere **esclusivamente PMI**.

In caso di **Piano interaziendale**, almeno il **20% dei lavoratori** in formazione devono **appartenere a PMI**.

CRITERI PER PARTECIPARE

Minimo 15 persone in formazione.

Minimo 8 ore - Massimo 100 ore di formazione a persona in uno o più corsi.

Prevedere la **certificazione delle competenze** per tutti i percorsi.

Costituzione di un **Comitato di Pilotaggio** che monitori il percorso del progetto e che preveda la partecipazione delle rappresentanze sindacali, che dovranno anche sottoscrivere l'accordo sindacale per la presentazione del piano stesso.

Partecipazione all'attuazione di uno fra **Università** pubbliche o private riconosciute dal MIUR, **Enti di ricerca** vigilati dal MIUR o altri **organismi di ricerca** in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso.

La collaborazione deve esplicitarsi fin dalla sottoscrizione del progetto da presentare.

DURATA DEL PIANO

Il Piano deve essere realizzato nei **12 mesi** successivi all'approvazione da parte di Fondimpresa

FINANZIAMENTO PREVISTO

La singola azienda che intende partecipare potrà essere beneficiaria di un contributo a fondo perduto **da un minimo di 50 mila ad un massimo di 100 mila euro** (al netto delle risorse del Conto Formazione).

È data l'opportunità di richiedere, entro 120 giorni dalla data di approvazione, un anticipo pari al 70% del contributo approvato.

COSTI AMMISSIBILI

Costi legati all'erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, aule, certificazione competenze, materiali didattici e di consumo, ecc.);

Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non formative per la progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto

REGIME DI AIUTI

Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione) o Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).

DELEGHE O PARTERNARIATI

Le deleghe a soggetti terzi per l'espletamento di prestazioni specialistiche non possono superare il 15% del contributo totale, mentre non ci sono limiti per l'affidamento a soggetti partner se il soggetto proponente è l'azienda beneficiaria per i propri dipendenti. I soggetti partner devono garantire il loro apporto con il rimborso delle quote orarie dei propri lavoratori (costi reali).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I progetti si possono presentare dalle ore **9.00 del 17 dicembre 2019 alle ore 13.00 del 19 maggio 2020**

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono fare riferimento a **SVILUPPO PMI SRL** - tel. 0544/280280:

- Valentina Balzano: ybalzano@sviluppopmi.com;
- Silvia Baldini: sbaldini@sviluppopmi.com;
- Monica Morelli: mmorelli@sviluppopmi.com.

OGGETTO: **BENEFICIARI DEL «REDDITO DI CITTADINANZA» E LORO ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - ISTRUZIONI PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO E RILASCIO DEL MODULO DI DOMANDA**

Allo scopo di promuovere misure di politica attiva del lavoro (ossia le iniziative finalizzate a favorire l'occupazione), nonché l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione sociale, l'art. 8 del d.l. n. 4/2019 (entrato in vigore il 29 gennaio scorso e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019) ha introdotto **incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza** (Rdc - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2019).

Tale disposizione, in particolare, prevede **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – **nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di 780,00 euro.**

La **durata** dell'incentivo - variabile in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto - è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità; nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima (art. 3, comma 6, del d.l. n. 4/2019), la durata dell'incentivo è stabilita in cinque mensilità. Per consentirne l'effettiva fruizione, con l'accluso messaggio n. 4099 dell'8 novembre scorso, l'INPS ha fornito le relative istruzioni operative e reso noto il "rilascio" – sul proprio sito internet www.inps.it, nella sezione "*Portale delle Agevolazioni*" (ex sezione DiResCo) –, dell'apposito modulo di domanda che il datore di lavoro dovrà trasmettergli in via telematica.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 08-11-2019

Messaggio n. 4099

Allegati n.1

OGGETTO: **Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Rilascio modulo di domanda. Istruzioni operative e contabili.**

1. Compilazione del modulo di domanda

Con la circolare n. 104 del 19 luglio 2019 sono state fornite le indicazioni per l'applicazione dell'incentivo all'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza, previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva prevista nella medesima circolare, si rende noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex sezione DiResCo), entro il 15 novembre 2019 sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza - art. 8 del d.l. n. 4/2019".

Il datore di lavoro interessato ad accedere all'incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell'agevolazione, nonché la determinazione dell'importo e della durata.

Al riguardo, si ribadisce, come già indicato nella circolare n. 104/2019, che l'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL;
- calolerà l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti *de minimis*;
- fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che:
 - il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL;
 - il lavoratore sia percettore del Rdc;
 - vi sia sufficiente capienza di aiuti *de minimis* in capo al datore di lavoro.

Con riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola si precisa altresì che nel calcolo dell'ammontare del beneficio spettante si terrà conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore al netto degli esoneri per zone montane e svantaggiate e della quota (0,30 punti percentuali) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

L'importo dell'incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minor somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, avvenuta per le causali di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 81/2015, sarà onere del datore di lavoro eventualmente riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.

Con specifico riferimento agli aiuti *de minimis*, si fa presente che, a conclusione della attività di implementazione da parte dell'Istituto del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012, l'INPS provvederà al riconoscimento dell'incentivo, sia per il datore di lavoro che per l'Ente di formazione, solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime *de minimis*, dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione. Fino alla data della completa ultimazione delle attività di implementazione del suddetto Registro, ai fini del calcolo degli aiuti *de minimis*, farà pertanto fede la dichiarazione sostitutiva resa al riguardo dal datore di lavoro o dal suo intermediario.

Da ultimo, si ricorda che nella medesima istanza di autorizzazione sarà necessario indicare se l'assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al patto di formazione. Tale circostanza, infatti, determina per il

datore di lavoro una fruizione del beneficio in misura ridotta, in quanto una quota dell'incentivo - pari all'importo mensile già riconosciuto al datore di lavoro sulla base delle regole che determinano la misura dello stesso e, comunque, non superiore alla metà del reddito di cittadinanza spettante - viene riconosciuta, sempre in forma di sgravio contributivo, anche all'Ente di formazione che ha qualificato o riqualficato il lavoratore assunto.

Al riguardo, si precisa che l'Ente di formazione potrà verificare l'ammontare dello sgravio spettante mediante la consultazione di un'apposita utility messa a disposizione dall'Istituto. Verrà dato atto del rilascio della suddetta utility con apposito messaggio.

Si evidenzia che i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola potranno verificare l'attribuzione del codice di autorizzazione "CD" e "CP" - attribuiti, rispettivamente, per i beneficiari del Rdc assunti per un'attività lavorativa coerente o meno all'eventuale percorso formativo seguito in base al patto di formazione - consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione contributiva del Cassetto previdenziale aziende agricole.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio di cui si tratta.

La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l'ente di formazione accreditato potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (flusso UniEmens o DMAG) secondo le indicazioni di seguito riportate.

Al riguardo, si precisa che anche per l'Ente formatore il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175-1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in misura piena

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens di competenza **novembre 2019**, esporranno il beneficio spettante valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "**RDCP**", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza **da aprile 2019 a ottobre 2019**, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013

"VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice "**L522**", avente il significato di "conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019".

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'agevolazione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente Formatore

I datori di lavoro autorizzati, per esporre il beneficio spettante, a partire dal flusso UniEmens di competenza **novembre 2019**, dovranno valorizzare, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "**RDCD**", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza **da aprile 2019 a ottobre 2019**, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice "**L523**", avente il significato di "conguaglio Incentivo Reddito di Cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto".

L'Ente Formatore recupererà la parte di incentivo spettante, messo a disposizione dall'Istituto, valorizzando all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione "**L524**", avente il significato di "conguaglio Incentivo reddito di cittadinanza ridotto Ente Formatore art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019".

3. Datori di lavoro che versano i contributi agricoli

I datori di lavoro agricoli ammessi allo sgravio, che intendono fruire del beneficio a decorrere dalla denuncia di competenza relativa al **IV trimestre 2019**, dovranno esporre il beneficio attenendosi alle seguenti indicazioni.

Le denunce contenenti l'agevolazione in esame saranno sottoposte nella fase di invio alla verifica dell'ammissione all'incentivo.

Nelle denunce contributive con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare i seguenti ulteriori campi:

- Tipo Retribuzione: "**Y**";
- CODAGIO: indicare il valore "**CD**" (per lavoratori assunti per un'attività lavorativa coerente al percorso formativo seguito) "**CP**" (per i lavoratori assunti per un'attività lavorativa non coerente al percorso formativo seguito);
- retribuzione: l'importo dell'agevolazione autorizzata relativa al mese corrente.

Il calcolo dell'importo dell'incentivo spettante all'azienda sarà effettuato a cura dell'Istituto a seguito dell'elaborazione dei dati trasmessi con le denunce.

In sede di tariffazione, dopo il calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà determinato l'importo dell'incentivo mensile spettante per il

lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.

Qualora l'incentivo mensile, calcolato come sopra descritto, è inferiore al valore indicato per la retribuzione relativa al tipo retribuzione "Y", verrà riconosciuto lo sgravio calcolato dall'Istituto. Se l'incentivo mensile calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione "Y", fermo restando il limite massimo autorizzato.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza **da aprile 2019 a ottobre 2019**, le aziende dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale di riferimento.

Per il recupero della quota di incentivo spettante all'Ente formatore, si rinvia alle indicazioni già fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens (cfr. il paragrafo 2).

4. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in misura piena

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di **novembre 2019** dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "R", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi **da aprile 2019 a ottobre 2019** tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'agevolazione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente Formatore

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di ottobre 2019 dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "S", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi da aprile 2019 a ottobre 2019 tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Per il recupero della quota di incentivo spettante all'Ente Formatore, si rinvia alle indicazioni già fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens (cfr. il paragrafo 2).

5. Istruzioni contabili

Ai fini della contabilizzazione dello sgravio per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza, previsto dall'articolo 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si istituiscono nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAY (Gestione degli oneri per il reddito e la pensione di cittadinanza) i seguenti conti:

GAY37100 - sgravio ai datori di lavoro per l'assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all'art. 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tale conto rileverà il beneficio spettante ai datori di lavoro esposto nel DM2013 "VIRTUALE" con i seguenti codici "**L522**", avente il significato di "conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019" e "**L523**", avente il significato di "conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019, ridotto".

Per gli Enti formatori che usufruiranno dello sgravio si istituisce il seguente conto:

GAY37101 - sgravio agli Enti formatori sui contributi dovuti per i propri dipendenti per il percorso formativo ai beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all'art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tale conto rileverà il beneficio spettante agli Enti Formatori esposto nel DM2013 "VIRTUALE" con il codice "**L524**", avente il significato di "conguaglio Incentivo reddito di cittadinanza ridotto Ente Formatore art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019".

Gli stessi conti rileveranno l'onere per gli sgravi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione UniEmens sezione <ListaPosPA> e gli oneri relativi agli sgravi riconosciuti ai datori di lavoro agricoli che si avvalgono delle dichiarazioni DMAG.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento.

Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti.

Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Damato

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

OGGETTO: **«COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE»
MODIFICATA LA DEFINIZIONE NORMATIVA CHE LE RICONDUCE ALLA
DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO**

La legge 2 novembre 2019, n. 128 - di conversione del d.l. n. 101/2019, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*” -, in vigore dal 3 novembre 2019 (ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. n. 257), ha modificato, tra gli altri, il primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 ^(*), concernente le «*collaborazioni organizzate dal committente*» (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015), estendendo l'ambito di applicazione della tutela ivi prevista.

La norma di cui al citato primo comma, sia nella versione originaria che in quella attuale, prevede l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni continuative che si concretano in prestazioni lavorative organizzate dal committente (cd collaborazioni “etero organizzate”); per effetto della modifica apportatavi dalla legge n. 128/2019:

- 1) la disciplina della subordinazione trova applicazione anche per le prestazioni lavorative «*prevalentemente*» e non più «*esclusivamente*» personali: di conseguenza possono (altresì) rientrarvi i collaboratori che si avvalgono, ancorché in misura non prevalente, di un'organizzazione di mezzi propri e/o di lavoro altrui;
- 2) viene meno l'espressione «*anche ai tempi e al luogo di lavoro*», riferita alle modalità di esecuzione della prestazione organizzate dal committente: la nuova disposizione si applica perciò in ogni caso di etero organizzazione, a prescindere dal fatto che (anche i) tempi e luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa siano determinati dal committente. Non solo: l'eliminazione del riferimento ai tempi e luoghi della prestazione produce l'effetto di “sfumare” i (già non precisamente definiti) confini del concetto di etero organizzazione, di renderlo più generico e di ampliare, quindi, la discrezionalità dell'interprete (un giudice e/o un ispettore di vigilanza) chiamato a valutare il caso concreto, agevolandone così possibili “letture estensive”, con conseguente maggiori probabilità di vedere attratti i rapporti di collaborazione dalla disciplina del lavoro subordinato.

Quanto sopra – giova evidenziarlo – continua a non trovare applicazione (ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015) con riferimento alle:

« a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002;

d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.» (“Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”, ndr).

(*) **Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015**

Testo in vigore fino al 2/11/2019	Testo vigente dal 3/11/2019
<p>A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.</p>	<p>A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.</p>

OGGETTO: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E RINNOVI POST 13 LUGLIO 2018 – CHIARIMENTI INPS SULLA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS SE IL LORO NUMERO E’ “ESTREMAMENTE ELEVATO”

L'art. 3, comma 2, del d.l. n. 87/2018 (il cd “decreto dignità”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018) ha previsto **l’aumento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 14 luglio 2018**, dello 0,5% del contributo addizionale - che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ^(*) - dovuto dai datori di lavoro in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16 e 17 del 2018).

L’INPS:

- con la circolare n. 121 del 6 settembre 2019, ha fornito le istruzioni “per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi”, precisando, tra l'altro, che «*ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno a esporre per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative sopra descritte, i valori complessivi relativi a ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS 20/2019);
- con il messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, ha prorogato al mese di ottobre 2019 il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e il 31 agosto 2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2019);
- con il messaggio n. 4098 dell'8 novembre 2019, considerate le molteplici richieste di chiarimento pervenute in ordine al pagamento della maggiorazione del contributo nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, rinnovati per un numero di volte “*estremamente elevato e comunque superiore a nove*”, ha diramato le seguenti istruzioni – di carattere transitorio –, «*contemperando la necessità di consentire un corretto calcolo contributivo ed evitando il proliferare dei codici “M7NN”, (dove NN indica il numero di rinnovo).*»

Modalità operative

Per l’esposizione dei lavoratori interessati, il datore di lavoro dovrà attenersi alle seguenti indicazioni.

Premesso che i codici da M701 a M709 sono già operativi in procedura e posto che sia X il numero di rinnovi, dovrà essere applicata la seguente formula matematica:

$$X : 9 = y + r \text{ (resto)}$$

Per cui deve essere esposto y-volte il codice M709 + il codice M70r (dove r è il resto)

Esempio: rinnovo 32

$$32 : 9 = 3 + 5 \text{ (resto)}$$

Verrà esposto 3 volte M709 ed una volta M705

Il dato importo (contributo) dovrà essere riproporzionato e gli altri valori -AltroImponibile, numGG e numOre - ripetuti.»

^(*) «(...) ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico.» (art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 – API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

OGGETTO: **DATORI DI LAVORO ISCRITTI AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) O AI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI - NUOVO “CRUSCOTTO CIG E FONDI”**

Per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) o a un Fondo di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23, 12, 11, 6 e 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), è stato rilasciato il nuovo “*Cruscotto Cig e Fondi*”, tramite il quale è possibile verificare (messaggio INPS n. 4065 del 7/11/19):

- in aggiunta alle informazioni in materia di integrazioni salariali, l’ammontare della contribuzione dovuta e versata;
- il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l’evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
- per ciascuna autorizzazione, il montante generato e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- per ciascuna azienda, relativamente a quelle afferenti ai Fondi di solidarietà, il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens.

La nuova funzionalità è raggiungibile dalle aziende e gli intermediari attraverso il sito www.inps.it, nell’ambito della sezione dedicata ai “Servizi online”, autenticandosi con PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale o con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’applicazione è attualmente accessibile nella apposita sezione dedicata ai predetti Fondi, e, prossimamente, sarà presente anche nel “Cassetto previdenziale”.

Tutti i dati consultati possono essere estratti in formato excel.

(*) I Fondi di solidarietà bilaterali sono costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per assicurare una tutela (in costanza di rapporto) nei casi di riduzione o sospensione dell’attività ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria). Il FIS persegue la medesima finalità nei confronti dei lavoratori per i quali non siano stati costituiti i suddetti Fondi di solidarietà bilaterali.

OGGETTO: **SETTORE EDILIZIA – CONFERMATA ANCHE NEL 2019 LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI DELL'11,50 %**

Il decreto direttoriale 24 settembre 2019, pubblicato il 4 novembre scorso nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha confermato, anche per l'anno 2019, la riduzione – prevista dall'art. 29, comma 2, del d.l. 244/1995 (convertito, con modificazioni, in legge 341/1995) – dell'11,50% sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali che i datori di lavoro esercenti attività edile devono versare all'INPS e all'INAIL per gli operai addetti al lavoro per non meno di 40 ore settimanali (CONFIMI ROMAGNA NEWS 24/2018).

OGGETTO: **INAIL – AGGIORNATE ALCUNE “TABELLE TIPOLOGICHE” USATE PER EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI TELEMATICI**

L'INAIL comunica che:

- il 4 novembre 2019 è previsto l'aggiornamento di alcune “tabelle tipologiche” utilizzate dagli utenti che evadono gli adempimenti telematici tramite file, i quali, pertanto, dovranno aggiornare i propri software per essere allineati con il database dell'Istituto e non incorrere in errori procedurali;
- sul suo portale istituzionale sarà pubblicata una specifica informativa nella sezione “*Avvisi e Scadenze*” dell'homepage, nonché gli allegati disponibili a tutti gli utenti nelle seguenti pagine dei servizi on-line:
 - Comunicazione di infortunio: seguendo il percorso Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio > Tabelle di decodifica
 - Denuncia/comunicazione di infortunio: seguendo il percorso Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia infortunio > Tabelle di decodifica
 - Denuncia di malattia professionale: seguendo il percorso Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia malattia professionale > Tabelle di decodifica

OGGETTO: **ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**
AMPLIATE LE TUTELE IN CASO DI MALATTIA, DEGENZA OSPEDALIERA,
CONGEDO DI MATERNITÀ/PARENTALE

Al fine di ampliare le tutele riconosciute ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) e non titolari di pensione, il d.l. n. 101/2019 – recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*”, entrato in vigore il 5 settembre scorso e convertito, con modificazioni, in legge 2 novembre 2019, n. 128 – ha previsto che, per gli stessi:

- 1) l'indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e quello parentale (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2013, API INDUSTRIA NOTIZIE n. 1/2008, n. 5, 13 e 26 del 2007) spettino a condizione che, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o del periodo indennizzabile, nei loro confronti risulti attribuita almeno una mensilità – non più tre come richiesto fino al 4 settembre 2019 – della contribuzione dovuta alla stessa Gestione separata;
- 2) la misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 %, con conseguente aggiornamento (anche) dell'importo dell'indennità giornaliera di malattia. In particolare:
 - l'indennità per degenza ospedaliera è pari al 16%, al 24% o al 32% (le aliquote previgenti erano, rispettivamente, dell'8, 12 e 16 %) dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero: da uno a quattro mesi di contributi, il 16%; da cinque a otto mesi di contributi, il 24%; da nove a dodici mesi di contributi, il 32%;
 - l'indennità di malattia è pari, invece, all'8%, al 12% o al 16% (le aliquote previgenti erano, rispettivamente, del 4, 6 e 8 %) dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la stessa: da uno a quattro mesi di contributi, l'8%; da cinque a otto mesi di contributi, il 12%; da nove a dodici mesi di contributi, il 16%.

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI SETTEMBRE 2019**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **settembre 2019** pari a **102,5** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 settembre 2019** al **14 ottobre 2019** la percentuale di *rivalutazione* da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,418830%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo ottobre 2019 sarà reso noto dall'Istat dopo il 15 novembre p.v.